

N. 497/2018 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Visto il ricorso di Agenzia delle Entrate Riscossioni per la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Boetti Christian

Rilevato che nel procedimento aperto anche BCMGLobal Asi Limited, quale procuratore speciale di Iside Spe srl , ha depositato ricorso per la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Boetti Christian

Dato atto che il ricorso risulta notificato al debitore che è comparso alla udienza all'uopo fissato

Sentito l'OCC dr.ssa Borgognone, la quale ha richiamato la relazione finale del 27.6.2023

Considerato quanto segue.

Boetti Christina ha depositato il piano di accordo di composizione della crisi in data 10.2.2018, la procedura proseguiva fino alla votazione dei creditori e come da relazione dell'OCC veniva raggiunta la maggioranza del 92,52%; pertanto il piano veniva considerato approvato; faceva seguito la omologazione del piano come da decreto 11.11.2018.

Il piano prevedeva il pagamento per una somma complessiva di euro 239.000,00 – derivante dalla attività di apicoltore del Boetti- del 100% delle spese in prededuzione (euro 20.687,54), del 100% del credito privilegiato (euro 201.165,00, comprensiva di un modesto fondo di accantonamento), del 12% del credito chirografario (pari complessivamente a euro 139.696,94) .

In data 18.1.2019 è stato acceso un conto corrente dedicato sul quale il Boetti ha versato euro 26.050,00.

Sono stati effettuati unicamente i pagamenti per il 100% delle spese prededucibili.

Gli altri crediti non sono mai stati onorati ed anzi il Boetti ha dichiarato che sia per la moria delle api, sia per la chiusura della sua attività di impresa durante l'emergenza sanitaria da Covid19, sia per suoi personali problemi di salute, non è possibile adempiere il piano.

Ciò posto in linea di fatto, il ricorso per la risoluzione di composizione della crisi ex art 14 L 3/2012 deve essere accolto.

Il ricorrente è creditore del Boetti come da elenco creditori in allora depositato e comunque la qualità di creditore del ricorrente non è contestata; analoghe considerazioni valgono per BCMGLobal Asi L.ted

Il ricorso è tempestivo, invero è stato depositato in data 25.3.2024, nei 6 mesi dalla avvenuta conoscenza dell'inadempimento, data dalla ricezione in data 2.10.23 della relazione finale



dell'OCC di cui si è detto; il termine di decadenza di cui all'art 14 L 2/2012 è stato pertanto rispettato; peraltro anche tale elemento non è contestato .

E' pacifico che il debitore non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'accordo come risulta dalla relazione finale dell'OCC richiamata e dalle stesse ammissioni del Boetti.

Pertanto dichiara risolto l'accordo di composizione della crisi di Boetti Christian, disponendo che se ne dia pubblicità mediante inserimento sul sito del Tribunale di Cuneo

Si comunichi anche all'OCC

Cuneo 04/05/2024

Il Giudice
dr N..Fiorello

